

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 128	DATA 22-09-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONI PERCENTUALI DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19 PER L'ANNO 2021		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTUNO** ADDI **VENTIDUE** DEL MESE DI **SETTEMBRE** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONI PERCENTUALI DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19 PER L'ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

gli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo), hanno portato all'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi, tra i quali:

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", successivamente, modificato dal D.L. n. 105 del 23.07.2021 recante, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
- Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni dalla Legge n. 13 25.03.2021 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3 c. 6-bis e 4) dall'art. 5 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali" convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
- Il D.L. 22.03.2021, n. 41, c.d. "Decreto Sostegni" recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modificazioni, in L. 21.05.2021, n. 69;
- Il D.L. 25.05.2021, n. 73, c.d. "Decreto Sostegni bis", recante "Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106; l'art. 6 c. 1 "Agevolazioni TARI" testualmente recita "In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche";
- Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", visto il perdurare dell'emergenza fissa la proroga al 31 dicembre 2021;
- Il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", il quale in tema di articolazione della tariffa prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, specificando che:



- per le utenze domestiche:

- la quota fissa (*TFd*), che copre i costi fissi della gestione ambientale, è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (*Ka*). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza), sono riportati nelle tabelle 1a e 1b;

- la quota variabile (*TVd*), che copre i costi variabili della gestione ambientale, si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (*Kb*) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (*Kb*) sono riportati nella tabella 2;

- per le utenze non domestiche (per le quali il citato D.P.R. 158/99 enuclea trenta categorie di attività):

- la quota fissa (*TFnd*), che copre i costi fissi della gestione ambientale, è determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (*Kc*), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b;

- la quota variabile (*TVnd*), che copre i costi variabili della gestione ambientale, è data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (*Kd*), il quale tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, riportati nelle tabelle 4a e 4b;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la L. 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)", che a far data dal 1 gennaio 2014, istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATA la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che all'art. 1, c. 738, statuisce la soppressione della I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

RILEVATO che il medesimo art. 1, comma 738, della Legge sopra richiamata ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI e che tali disposizioni sono contenute nei commi da 641 a 668 della Legge 147/2013;

RILEVATO in particolare:

- al **comma 651** dispone che "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158";

- al **comma 654** stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

- al **comma 659** riconosce altresì ai Comuni la facoltà di "prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";

- al **comma 660** dispone che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso "la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune";



VISTA la Deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (di seguito: MTR), che introduce una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, prevedendo che in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR, siano definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1);

VISTA la Deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF) attraverso la quale, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto, l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 introducendo, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvede anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

VISTO il Documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/R/RIF, recante "Primi orientamenti per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)", avviato con la deliberazione 138/2021/R/RIF. Il documento illustra gli orientamenti generali dell'Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto;

VISTO il Documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/R/RIF, recante "Definizione del metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – Orientamenti finali";

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE, l'Ente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.06.2021 ad oggetto "Approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale per l'anno 2021, ha proceduto all'abrogazione del precedente Regolamento Comunale, adottando con propria precedente deliberazione consiliare n. 8 del 4 marzo 2019;

VISTO il vigente Regolamento che stabilisce, in particolare:

- art. 13 Determinazione e approvazione delle tariffe;
- art. 14 Articolazione delle tariffe e attuazione del sistema di misurazione;
- Allegato 3 Agevolazioni;

RITENUTO che, anche per l'anno 2021, a seguito degli effetti della pandemia da COVID-19, si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale, comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che



possono riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra l'Ente e il Gestore del servizio, nonché alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, con conseguenti ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché individuando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela, si è determinata la volontà dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2021 di garantire misure di sostegno per le utenze non domestiche che:

- I) abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;
- II) pur legittimate a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);

CONSIDERATO che, l'Ente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30.06.2021 ad oggetto "Approvazione delle tariffe TARI (Tributo Servizi Gestione Rifiuti) per l'anno 2021 e approvazione delle nuove scadenze TARI per l'anno 2021"; ha demandato ad apposito successivo atto alla Giunta Comunale la quantificazione delle agevolazioni TARI per le utenze non domestiche disposte con la presente Deliberazione stimate in Euro 56.154,00;

RITENUTO pertanto necessario provvedere, con il presente atto, a individuare le categorie e le percentuali di sconto per le utenze non domestiche, al fine di garantire loro un sostegno a fronte dell'emergenza COVID-19;

Visto il parere di cui all'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare la seguente tabella delle agevolazioni da applicare alle utenze non domestiche, suddivise per le categorie statuite dal D.P.R. 158/99 e nella percentuale a fianco di ciascuna categoria individuata:

RIDUZIONI da applicare in percentuale sulla quota annua		
CAT.	DESCRIZIONE CATEGORIA DI ATTIVITA'	% riduzione QV1
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	80
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	80
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	40
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	40
04	IMPIANTI LUDICO SPORTIVI	80
05	STABILIMENTI BALNEARI	-
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	40
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	-
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0
09	CASE DI CURA E RIPOSO	-
10	OSPEDALI	-
11	UFFICI, AGENZIE e STUDI PROFESSIONALI	0
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	-



13	NEGOZI ABBIGL., CALZ.LIBR. CART.FERR., BENI DUREVOLI	60
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0
15	NEG.PART.QUALI FILAT: TENDE, TESS. TAPP. CAPP. OMBRELLI, ANTIQ.	60
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	60
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR,ELETTR	40
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	40
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	40
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PZZERIE, PUB	80
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	50
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	80
25	SUPERM.PANE E PASTA, MACELL.SALUMI, FORM.GENERI ALIMENTARI	-
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	-
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO: solo per FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	60
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	-
29	BANCHI DI MERCATO	0
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0

- 2) di disporre, ai fini della copertura delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche per l'anno 2021 l'utilizzo delle risorse derivanti dal Fondo istituito dall'art. 6 del D.L. n. 73/2021 quantificate in Euro 56.154,00;
- 3) di procedere alla pubblicazione della presente Deliberazione nell'apposita sezione "Tributi Locali" del sito istituzionale;

Successivamente con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00.

All.to:

- Parere.





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: tributi@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Parere preventivo artt. 49 - 147 bis comma 1 -153 comma 5 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. 128 assunta in data 22 SET. 2021

x GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONI PERCENTUALI DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19 PER L'ANNO 2021.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tributi Personale Demografici
(Enrico Cozzi)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.



LA RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione Economica
(Fulvia Gabianno)



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 12 OTT. 2021 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 12 OTT. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 8 fogli.

Li 12 OTT. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. La Scala', written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala